

## La SISTRI-farfalla ha spiccato il volo ma si prevedono atterraggi di fortuna

di Silvano di Rosa

Dopo lo stadio crisalideo, la farfalla Sistri è tornata a volare. Infatti con la pubblicazione nella GU n. 216 del 16-9-2011 della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 le disposizioni in materia SISTRI contenute all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 sono completamente cambiate. Il Sistri **non è più abrogato**

Il testo è quello cui abbiamo avuto modo di far riferimento in precedenza e che è contenuto in allegato.

Quindi:

1. per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, il termine di "entrata in operatività" del Sistri verrà fissato con Decreto e **non** potrà essere anteriore al 1° giugno 2012.
2. Per tutti gli altri il termine decorrerà dal **9 febbraio 2012** (Giovedì 9 febbraio 2012, Sant'Apollonia - patrona dei dentisti e del mal di denti)

In effetti a qualcuno verrà certamente il *...mal di denti ...* perchè sarà difficile "masticare" e digerire la situazione venutasi a creare.

Per sommi capi:

- Con l'articolo 1 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 era stato ribadito che: La data di **avvio dell'operatività del SISTRI** è il 1° ottobre 2010
- Con l'articolo 28, comma 2 dello stesso D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 si stabiliva e si stabilisce che: Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, **fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2**, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- Per l'articolo 28, comma 3 dello stesso D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "*i soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2,*" del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., continuano a produrre effetti.
- L'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, recita: " Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operatività del SISTRI ..... i soggetti di cui .... rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (si trattava di un mese successivo all'operatività Sistri fissata dagli articoli 1 e 2 del DM 17 dicembre 2009, ma sempre di "operatività SISTRI" si parla)
- Il termine "per un mese successivo all'operatività del SISTRI.." è stato più volte prorogato, ma oramai è storia passata !!
- Oggi l' **entrata in operatività del SISTRI** è il **9 febbraio 2012**, perchè la legge 148/2011 prevale ovviamente su quanto fissato dall'articolo 1 del DM 52/2011.

- Quindi per un mese successivo all'**operatività del SISTRI** e cioè per un mese successivo al 9 febbraio 2012 si continueranno ad utilizzare anche registro e formulari
- L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 condiziona l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009
- Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009, abbiamo visto, è " per un mese successivo all'**operatività del SISTRI** .." e quindi scade il **9 marzo 2012**
- L'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010, quindi, determina l'entrata in vigore di quanto disposto al proprio comma 1 dal giorno **10 marzo 2012**
- Fino al giorno **10 marzo 2012** non si avrà l'inserimento, nel D.Lgs. 152/2006, dei nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011
- Per l'articolo 39 comma 1 del D.Lgs. 205/2011 le **sanzioni SISTRI** si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, quindi si applicano a partire dal giorno **10 marzo 2012**
- Per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti, la "entrata in operatività" del Sistri verrà fissata con Decreto (nel giorno **xx.yy.201J**) e **non** potrà essere anteriore al **1° giugno 2012**. Quindi per tali soggetti le **sanzioni SISTRI** si potranno applicare a partire dal giorno successivo al **xx.yy.201J** (da fissare con Decreto)
- Per questi ultimi produttori i nuovi testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 (così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2011) si applicheranno a partire dal giorno successivo al **xx.yy.201J**
- Ci sarebbe altro, ma fermiamoci qui...

Tutto chiaro? Direi di no! (1)

Silvano Di Rosa

(1) In tema, si rinvia, per ulteriori approfondimenti a:

A. MURATORI, "L'estate delle beffe: l'incredibile abrogazione del Sistri e l'«elusione» delle scelte referendarie sui servizi pubblici locali"; A. SCARCELLA, "Sistri sì, Sistri no, Sistri (forse): smentito il colpo di mano d'agosto. Ma è tutto rinviato al 2012"; A. L. VERGINE, Contrordine compagni: il Sistri non c'è più .....anzi sì!, in Ambiente e Sviluppo, IPSOA, 2011, fasc. 10.